

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 468

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANTAGATI, LO PORTO, MICELI, RUBINACCI*Presentata il 31 luglio 1979*

Modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo al conferimento della qualifica di « aiutante » ai marescialli delle forze armate e corpi di polizia appartenenti al ruolo speciale per mansioni d'ufficio

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai a tutti noto, purtroppo, che la legge 28 dicembre 1970, n. 1079, ha dato luogo a gravi sperequazioni e ad amare conclusioni che hanno peggiorato, fra l'altro, il processo di declassamento della categoria dei sottufficiali, esposta a ricorrenti motivi di decadimento morale ed economico.

Ma, come se ciò non bastasse, un altro grave problema è emerso dalla citata legge, in quanto il riassetto delle carriere e delle retribuzioni agli statali militari e civili ha dato luogo alla istituzione, nelle forze armate e nei corpi di polizia, della qualifica di « aiutante », da conferire in modo difforme, nella misura del 10 per cento ai marescialli maggiori del ruolo ordinario e del 10 per cento ai marescialli maggiori del ruolo speciale per mansioni di ufficio, comprendente i marescialli maggiori dal 56° al 61° anno di età. La evidente ingiu-

stizia emerge dal fatto che la quota del 10 per cento da conferire ai marescialli maggiori del ruolo ordinario non è stata ricavata dagli aventi diritto alla qualifica, bensì dall'ampio arco di tutto l'organico dei sottufficiali, che va dai sergenti rafforzati e sergenti maggiori ai marescialli ordinari, marescialli capi e marescialli maggiori per un totale di circa 27 mila unità, il che significa che non si tratta più del 10 per cento, ma di una percentuale molto più elevata se la si raffronta con quella analoga riservata agli appartenenti al ruolo speciale che, come è noto, per l'esercito è di 1.900 unità.

A seguito di tali norme si è verificato che il 90 per cento dell'esiguo numero dei marescialli maggiori del ruolo speciale, i quali sono stati trasferiti a tale ruolo a propria richiesta dopo uno scrupoloso esame dei rispettivi titoli di merito, è rima-

sto escluso dal beneficio della nomina ad aiutante, a vantaggio di un notevole numero di marescialli maggiori del ruolo ordinario, i quali hanno potuto conseguire la nomina malgrado non vantassero né il grado, né l'anzianità, né la classifica di merito dei marescialli maggiori del ruolo speciale.

In conseguenza di quanto sopra, i sottufficiali meritevoli sotto tutti i punti di vista per aver prestato circa quarant'anni di servizio, dei quali da tredici a ventidue anni nel grado di maresciallo maggiore quali ex combattenti ed anche decorati al valore militare, sono stati posposti a quel-

li meno meritevoli. Nonostante il diffuso malumore nei confronti di questa situazione anomala, che si è determinata in seno alle forze armate e corpi di polizia, la tutela dei diritti di natura retributiva dei componenti le forze armate non è consentita sotto forma di rivendicazione sindacale e si affida unicamente alla sensibilità dell'autorità tutoria. Pertanto, per doverosa difesa della dignità personale dei sottufficiali ed al fine di porre una sanatoria a tale insostenibile sperequazione, ci pregiamo di sottoporre all'approvazione degli onorevoli colleghi la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A parziale modifica dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, la qualifica di aiutante scelto viene conferita a tutti i marescialli maggiori e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia, appartenenti al ruolo speciale per mansioni di ufficio, dichiarati idonei anche una sola volta in sede di valutazione ministeriale.

ART. 2.

I sottufficiali in questione godono della riliquidazione delle pensioni derivanti dall'approvazione della presente legge.

ART. 3.

All'onere finanziario si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1979.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.